



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 27 MARZO 2020

La presente adunanza è stata convocata con prot. n. 3977/2020 in videoconferenza, con il sistema Microsoft Teams, secondo i Provvedimenti del Presidente n. 1/2020 n. 2/2020 e n. 3/2020 con allegato Regolamento, da intendersi qui integralmente richiamati ed adottati in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19

È presente presso la sede dell'Ordine in Firenze, Viale Guidoni c/o Palazzo di Giustizia il Presidente Avv. **Giampiero Cassi**, con l'assistenza della Responsabile della Segreteria dell'Ordine, Sig.ra **Sandra Neri**.

Il Presidente accerta, procedendo alla loro identificazione, che sono collegati in videoconferenza, dalle postazioni site nei singoli domicili, i seguenti Consiglieri, i quali dichiarano tutti di stare attuando i loro rispettivi video collegamenti nel rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Regolamento, nonché in conformità con il Regolamento sulla Privacy:

		pres.	entra	esce	ASS.
Avv. Manuela Cecchi	Consigliere Segretario	X			
Avv. Roberto Nannelli	Consigliere Tesoriere	X			
Avv. Gianluca Gambogi	Vice Presidente	X			
Avv. Giuseppina Abbate	Consigliere	X			
Avv. Alessandra Bayon Salazar	Consigliere	X			
Avv. Gabriele Bonafede	Consigliere	X			
Avv. Jacopo De Fabritiis	Consigliere	X			
Avv. Francesco Facchini	Consigliere	X			
Avv. Francesco Gaviraghi	Consigliere	X			
Avv. Lapo Gramigni	Consigliere	X			
Avv. Salvatore Medaglia	Consigliere	X			
Avv. Andrea Noccesi	Consigliere	X			
Avv. Paola Pasquinuzzi	Consigliere	X			
Avv. Chiara Pescatori	Consigliere	X			
Avv. Carlo Poli	Consigliere	X			
Avv. Laura Ristori	Consigliere	X			
Avv. Sibilla Santoni	Consigliere	X			
Avv. Antonio Voce	Consigliere	X			
Avv. Vanina Zaru	Consigliere	X			
Avv. Enrico Zurli	Consigliere	X	10,57	11,40	

L'adunanza si apre alle ore 10,40 con l'approvazione del verbale dell'adunanza del 20.03.2020 che è stato trasmesso ad ogni Consigliere mediante caricamento sulla piattaforma OneDrive unitamente alle proposte di delibera oggetto dell'ordine del giorno odierno e alla relativa documentazione.

Il Presidente, secondo il Regolamento per la gestione delle adunanze in videoconferenza (allegato al Provvedimento del Presidente n. 3/2020), procede all'esame dei singoli punti all'ordine del giorno

Il Presidente mette ai voti le singole proposte di delibera aventi ad oggetto i punti all'ordine del giorno di cui alla convocazione prot. 3977 ed invita tutti i Consiglieri videocollegati, ad esprimere uno ad uno, seguendo l'ordine alfabetico, il proprio voto mediante dichiarazione.

Sono state adottate n. 12 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet

L'adunanza termina alle ore 12,53.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 27 MARZO 2020

DELIBERA n. 1

**PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE N.3/2020
E ALLEGATO REGOLAMENTO
IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLE ADUNANZE CONSILIARI
CON MODALITA' VIDEOCONFERENZA**

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

visto il provvedimento del Presidente n. 3/2020 adottato in data 24 marzo 2020 e trasmesso con pec in pari data a tutti i Consiglieri (prot. 3975), relativo alla gestione delle adunanze di Consiglio in modalità videoconferenza;

RATIFICA

il suddetto provvedimento.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei partecipanti alle ore 10,58.

Il Presidente



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

Palazzo di Giustizia – V.le Guidoni, 61- 50127 Firenze
tel. 055-483406 fax 055-461400
e-mail segreteria@ordineavvocatifirenze.eu

Prot. 3975
3/2020

Firenze, 24 marzo 2020

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE

Oggetto: ulteriori disposizioni operative per la tenuta della Adunanze del Consiglio e delle riunioni delle Commissioni Consiliari durante la periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19

- Vista la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;
- Richiamati i provvedimenti normativi ed amministrativi nazionali adottati per contrastare la diffusione epidemiologica del virus e in particolare l'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020;
- Tenuto conto della necessità di contemperare la salvaguardia del servizio di pubblica utilità dell'Ordine degli Avvocati con il dovere di tutelare il diritto alla salute dei dipendenti dell'Ordine e dei Consiglieri dell'Ordine;
- Viste le misure già adottate di chiusura al pubblico degli uffici e dei locali dell'Ordine, cui hanno fatto immediata attuazione e potenziamento degli strumenti telematici per continuare a garantire la funzionalità dei servizi nei confronti dell'utenza;
- Ritenuto che, peraltro, occorre assicurare la possibilità che si possano svolgere non solo le Adunanze del Consiglio, ma anche le riunioni delle Commissioni, con particolare riferimento a quelle la cui operatività non può essere interrotta;
- Visti i miei precedenti provvedimenti del 17 Marzo 2020 e del 20 Marzo 2020 aventi ad oggetto lo svolgimento delle sedute da remoto via pec;
- Rilevato che lo svolgimento delle sedute con la modalità della videoconferenza è senz'altro da preferire rispetto allo svolgimento a mezzo pec, perché consente in modo molto più adeguato ed efficiente la discussione ed il confronto;
- Ritenuto di dover conseguentemente modificare i miei suindicati provvedimenti del 17 Marzo 2020 e del 20 Marzo 2020.

Tutto quanto premesso, io sottoscritto Giampiero Cassi, nella mia qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, per il momento limitatamente al periodo emergenziale per il quale continuerà ad essere in vigore la prescrizione di riunirsi con modalità da remoto,

DISPONGO

che le riunioni le adunanze del Consiglio e le riunioni delle Commissioni Consiliari, per tutto il periodo in cui saranno in vigore le limitazioni imposte dall'emergenza Covid 19, si svolgano con la modalità della videoconferenza, in conformità al Regolamento che viene allegato al presente mio provvedimento, nonché nel rispetto di quanto indicato nel relativo Regolamento sulla privacy, che viene pure allegato a questo mio provvedimento e che dovrà essere sottoscritto da ogni Consigliere.

Il Presidente

(Avv. Giampiero Cassi)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA, MEDIANTE IL RICORSO ALLA VIDEO CONFERENZA, DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE E DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 73 DEL D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020

ARTICOLO 1

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, mediante il ricorso alla videoconferenza, audio-video, delle adunanze del Consiglio dell'Ordine e delle riunioni Commissioni Consiliari, in applicazione anche del disposto dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020, al fine di consentire che i singoli Consiglieri possano partecipare a dette adunanze e riunioni da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, avvalendosi di strumenti idonei ad collegarsi telematicamente a distanza, in video conferenza, audio – video, e utilizzando collegamenti internet con i programmi Teams oppure Skype, che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento ed il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Il presente Regolamento si applica, quindi, ogni qualvolta nell'avviso della convocazione della seduta viene precisato che la stessa si svolgerà in videoconferenza.

ARTICOLO 2

1. La partecipazione in videoconferenza alle adunanze del Consiglio dell'Ordine e/o alle riunioni delle Commissioni Consiliari presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- a) l'identificazione degli intervenuti, mediante riconoscimento audio -video;
- b) la reciproca, biunivoca, adeguata percezione audio-visiva tra tutti i membri, anche se non tutti possono essere inquadrati sul video nello stesso momento,

- essendo sufficiente che, anche ai fini della redazione del verbale, **(i)** all'apertura della seduta, chi presiede la seduta stessa identifichi, uno per uno, a rotazione, chi sono i partecipanti effettivamente collegati in videoconferenza, **(ii)** si accerti, procedendo a verifiche a rotazione, che i partecipanti mantengano il collegamento durante la seduta, **(iii)** verifichi poi nel corso della seduta chi interviene dopo l'apertura della seduta oppure lascia la seduta stessa, annotando l'orario dell'intervento e/o dell'uscita, e **(iv)** verifichi al momento dell'espressione del voto su ogni singola delibera i partecipanti effettivamente collegati in tale momento;
- c)** la possibilità a tutti gli intervenuti di partecipare effettivamente al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità, mediante una adeguata conduzione delle riunioni che consenta interventi "a rotazione" e dibattiti dei partecipanti;
- d)** la visione degli atti della riunione che potrà avvenire preventivamente alla seduta mediante il caricamento su ONEDRIVE delle proposte di delibera e dei documenti concernenti le stesse e/o preventivamente o contestualmente alla seduta in videoconferenza mediante l'uso di posta elettronica, ordinaria e certificata, restando inteso che nel corso della seduta potranno essere inviati, via email, da chi presiede la seduta a tutti i partecipanti eventuali proposte di modifiche delle delibere in discussione e/o ulteriori documenti e potranno, altresì, previa autorizzazione di chi presiede la riunione, essere scambiate email, con acclusi documenti, purché dette email siano inviate a tutti i partecipanti;
- e)** la simultaneità nella espressione dei voti su ciascuna proposta di delibera e/o su qualsiasi questione sottoposta all'approvazione dei partecipanti, simultaneità da intendersi nel senso che chi presiede la riunione, nel momento in cui aprirà la votazione, inviterà, ciascun partecipante, uno per

volta e in ordine alfabetico, senza soluzione di continuità e in rapida successione, ad esprimere il proprio voto;

- f) la sicurezza dei dati e delle informazioni (audio-video e testo) e la riservatezza, nonché - ove prevista - la segretezza dei loro contenuti.

2. L'Ordine, per quanto di sua competenza, e tutti i singoli Consiglieri, per quanto di loro rispettiva competenza, si devono, quindi, dotare di strumenti idonei per garantire il regolare svolgimento delle sedute in videoconferenza in conformità a quanto indicato nel presente Regolamento.

ARTICOLO 3

1. È consentito a ciascun Consigliere di collegarsi in videoconferenza da qualsiasi luogo idoneo allo scopo e alla durata prevista della riunione telematica, purché detto luogo non sia pubblico o, comunque non sia aperto al pubblico e le strumentazioni utilizzate da ciascun partecipante garantiscano il rispetto dei requisiti di cui al presente Regolamento.

2. La verifica dei predetti requisiti avviene sotto la responsabilità dell'Ordine per quanto di sua competenza e di ogni singolo Consigliere, che partecipa in video conferenza all'adunanza e/o alla riunione, per quanto di sua competenza.

3. Ciascun partecipante dovrà comunicare, all'apertura della seduta e/o nel momento in cui interviene, se successivo all'apertura, la sua partecipazione ed il luogo da cui si collega, e, qualora lasci la seduta quando è ancora in corso, dovrà comunicare il momento della sua uscita.

ARTICOLO 4

1. La convocazione delle adunanze del Consiglio e/o delle riunioni delle Commissioni Consiliari sarà inviata, a cura del Presidente o di chi indice la riunione, e cioè in assenza o impossibilità del Presidente, a cura del Consigliere con più anzianità di iscrizione all'Albo che non risulti anch'egli assente e/o impossibilitato, a tutti i componenti/partecipanti.

2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e del fatto che la partecipazione dovrà avvenire con modalità telematica in videoconferenza, precisando se con Teams o con Skype.
3. Le adunanze del Consiglio dell'Ordine saranno dirette da chi la presiede, preferibilmente dalla sede del Consiglio dell'Ordine, con la presenza - peraltro non obbligatoria - del Consigliere Segretario e della Responsabile della Segreteria dell'Ordine, che dovranno rispettare le distanze di legge e le altre prescrizioni attualmente in vigore.
4. Le riunioni della Commissioni Consiliari saranno dirette da chi le presiede dal luogo dove egli si trova.
5. La seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui si trova chi presiede la seduta stessa.
6. Le sedute saranno validamente costituite se alle stesse parteciperà il numero legale di Consiglieri necessari per il loro svolgimento costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Ordine per le adunanze del Consiglio e dalla maggioranza assoluta dei componenti di ogni singola Commissione Consiliare per le riunioni delle Commissioni.

ARTICOLO 5

1. Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza dovranno svolgersi garantendo quanto indicato al precedente articolo 2 del presente Regolamento, in modo da assicurare l'effettiva compartecipazione, la collegialità delle decisioni, la sicurezza delle informazioni scambiate e la riservatezza nonché, ove prevista, la segretezza dei contenuti.
2. Chi presiede la seduta, all'ora fissata nell'avviso di convocazione per l'apertura della seduta stessa, per dar corso a quest'ultima, dovrà invitare, a mezzo mail, tutti i Consiglieri aventi titolo a partecipare e dovrà, quindi, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

3. Ogni partecipante dovrà collegarsi da un luogo non pubblico e/o non aperto al pubblico che garantisca il rispetto delle suddette prescrizioni e che, in particolare, garantisca che per tutta la durata della seduta nessun'altra persona non autorizzata possa sentire o vedere cosa accade durante la seduta stessa; a tal fine è preferibile che il collegamento avvenga a mezzo cuffie.

ARTICOLO 6

1. Per la validità delle sedute in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria e/o per le riunioni ordinarie delle Commissioni, salvi gli adattamenti imposti dalla modalità di svolgimento in video conferenza delle sedute.

2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, chi presiede la seduta dovrà verificare la necessaria sussistenza del numero legale dei partecipanti, con la specificazione a verbale di detto loro numero, dando atto della loro partecipazione a distanza a mezzo videoconferenza.

ARTICOLO 7

1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio della seduta o durante lo svolgimento della stessa si verificano problemi tecnici che rendano non possibile il collegamento in modo ottimale (per esempio efficienza/efficacia dell'audio - video), chi presiede la seduta dovrà valutare se ciò è imputabile a problemi di collegamento in generale o a problemi imputabili alla strumentazione di chi presiede la riunione, ovvero a problemi imputabili alla strumentazione del singolo partecipante, tra cui l'inidoneità di quest'ultima ad assicurare il collegamento audio - video e/o la mancanza di connessione internet.

2. Qualora i problemi attengano alla strumentazione del singolo partecipante, qualora anche senza la sua partecipazione rimanga il numero legale, a discrezione di chi presiede la seduta, che deve valutare le circostanze concrete agli argomenti all'ordine del giorno, si potrà dare ugualmente corso alla seduta, purché i problemi

non siano di carattere generale e/o non attengano anche alla strumentazione di chi presiede la seduta stessa.

3. Nell'ipotesi in cui si verificano problemi tecnici che escludano la collegialità perché riducono i partecipanti validamente ed efficacemente video collegati sotto il numero legale, non si potrà dar corso e/o prosecuzione alla seduta senza la risoluzione del problema (intendendosi per tale il ripristino delle normali condizioni di interattività della riunione stessa).

4. Trascorsi infruttuosamente un massimo di 30 minuti dal verificarsi del problema senza che questo sia stato risolto e senza che sia quindi ripristinato il numero legale dei partecipanti validamente ed efficacemente collegati, la seduta è automaticamente sciolta e dovrà essere riconvocata.

5. Nell'ipotesi in cui la natura dei problemi tecnici sia tale da poter assicurare comunque la collegialità della riunione telematica con riferimento al numero legale dei partecipanti, eventualmente anche a condizioni degradate (per esempio, ricorso alla sola connessione voce, mediante altro mezzo telematico, etc.), a discrezione di chi presiede la seduta si potrà dar corso comunque alla seduta stessa fino alla eventuale risoluzione del problema e al ripristino delle normali condizioni di interattività della riunione stessa.

ARTICOLO 8

1. Dell'adunanza e/o della riunione tenutesi in videoconferenza viene redatto un apposito verbale, nel rispetto delle norme applicabili al caso di specie, nel quale devono anche essere riportati:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora di apertura e dell'ora chiusura della seduta, con la specificazione che la riunione si è svolta in video conferenza;
- b) la sede da cui è stata diretta, con l'indicazione dei presenti in detta sede;
- c) l'indicazione dei Consiglieri che hanno partecipato alla seduta e dei luoghi da cui si sono rispettivamente collegati;

- d) l'esplicita dichiarazione di chi presiede la seduta sulla validità della seduta stessa, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del presente Regolamento;
- e) gli eventuali problemi tecnici verificatisi in corso di riunione, le soluzioni dei problemi o l'attestazione della mancata soluzione degli stessi ed ogni altra circostanza rilevante ai fini della validità della seduta in base alle norme specifiche applicabili e a quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Il verbale sarà redatto dalla Responsabile della Segreteria se partecipa alla seduta o, in sua assenza, dal Consigliere Segretario, oppure, in assenza anche di quest'ultimo, direttamente da chi presiede la riunione e sarà sottoscritto da chi lo avrà redatto e, se diverso, anche da chi ha presieduto la seduta.

3. Il verbale sarà poi inviato via pec a ciascun partecipante e sarà approvato nella seduta successiva.

ARTICOLO 9

Il presente Regolamento ha decorrenza immediata e sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio nella prima adunanza successiva alla sua emanazione



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 27 MARZO 2020

DELIBERA n. 2

- **S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA NR 7/3**
- **SFERABIT SRL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE NR 731/2019 E 17/2020**

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, riferisce in merito alle seguenti spese:

- richiamata la delibera nr 6 del 20.11.2019 con la quale è stata deliberata la sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per l'anno 2020 con la società S.I. Servizi Informatici SRL, come da preventivo (prot. nr. 13648/2019);
- preso atto che è pervenuta da parte della S.I. Servizi Informatici SRL la fattura nr. 7/3 (prot. nr. 170) per un importo pari ad €. 20.081,20 (ventimilaottantuno/20) IVA inclusa;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 10101304 – Assistenza software - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 56.039,79 (cinquantaseimilatrentanove/79), e che ad oggi l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 25.768,94 (venticinquemilasettecentosessantotto/94), detratta la spesa oggetto della presente delibera;
- richiamata la delibera n. 9 del 6.02.2013 con la quale veniva acquistato il programma gestionale della società SferaBit, la delibera nr. 8 dell'08.02.2017 relativa all'attivazione del modulo per il patrocinio a spese dello Stato on line;
- preso atto che sono pervenute, dalla succitata società SferaBit SRL, le fatture
- nr. 731/2019 (prot. nr 123/2020) relativa ai costi delle newsletters, delle spedizioni e dello spazio disco server per l'archiviazione dei dati per l'anno 2019 per un importo pari ad € 3.877,82 (tremilaottocettantasette/82) IVA inclusa;
- nr. 17/2020 (prot. nr 65/2020) relativa ai canoni dei gestionali AlboSfera, OpenSfera ed al canone per il modulo Patrocinio a spese dello Stato on-line per l'anno 2019 per un importo di € 6.163,44 (seimilacentosettantatre/44) IVA inclusa;
- dato atto che gli importi sono conformi ai relativi contratti;
- vista la delibera nr. 4 del 13.11.2019;

- precisato che il capitolo di Bilancio dell'anno 2019 che sarà movimentato per le predette spese sarà il nr. 1010304 – Assistenza Software - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 57.815,80 (cinquantasettemilaottocentoquindici/80), oltre ad una variazione di €. 6.454,19 (seimilaquattrocentocinquantaquattro/19) e che ad oggi l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 6.666,38 (seimilaseicentosessantasei/38), in quanto le spese relative all'anno 2019 sono state in parte già impegnate, comprese le spese oggetto della presente delibera;

DELIBERA

- di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr 7/3 della Società S.I. Servizi Informatici Srl per un importo di €. 20.081,20 (ventimilaottantuno/20) IVA inclusa, precisando che il pagamento sarà subordinato all'ottenimento da parte dell'Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73;
- di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento delle suindicate fatture n. 731/2019 e 17/2020, pervenute dalla Società Sferabit Srl, per un importo complessivo pari ad €. 10.041,26 (diecimilaquarantuno/26) IVA inclusa e relative all'esercizio 2019, con la precisazione che per l'importo di € 6.163,44 (seimilacentosettantatre/44) IVA inclusa, relativo alla ft 17/2020, il pagamento sarà subordinato all'ottenimento da parte dell'Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73;

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 11,00

Il Presidente





CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 27 MARZO 2020

DELIBERA n. 3

**PARERE RICHIESTO DA AVV. FRANCESCO GAMBI
Produzione in giudizio di corrispondenza riservata fra avvocati**

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premessi:

- che con comunicazione del 27 febbraio 2020 (prot. n. 2940/20) l'Avv. Francesco Gambi ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;
- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente della Commissione Pareri Avv. Laura Ristori.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 11,15.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 20 MARZO 2020

DELIBERA n. 4

PARERE RICHIESTO DALL'AVV. MARIA EMMA SCIRPA E FEDERICO AMATO
Parere in merito alla possibilità per gli avvocati di svolgere attività di consulenza gratuita presso un'associazione di assistenza e cura al benessere fisio-psichico della persona

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premessi:

- che con comunicazione del 4 febbraio 2020 (prot. n. 1664/20) gli Avv.ti Maria Emma Scirpa e Federico Amato hanno chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;
- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente della Commissione Pareri Avv. Laura Ristori.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 11,25.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 27 MARZO 2020

DELIBERA n. 5

Invito a Cassa Forense ad assumere misure finalizzate al sostegno economico agli avvocati

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

premessi

- che l'attuale emergenza sanitaria, legata alla diffusione del COVID-19, sta mettendo in particolare difficoltà l'intero Paese e, con esso, l'intera Avvocatura che vede la propria attività fortemente limitata – se non addirittura impedita – dalla situazione in atto e dalle misure di salvaguardia necessariamente adottate, oltre ad essere esposta a forte rischio di contaminazione per quella parte di adempimenti che devono essere obbligatoriamente svolti;

- che l'art. 27 del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020, ha previsto il riconoscimento di un'indennità mensile a favore dei professionisti titolari di partita Iva attiva, con l'esclusione, però, dei professionisti iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dalla Gestione Separata INPS, il che determina che la suddetta indennità possa non venire corrisposta agli avvocati italiani, iscritti obbligatoriamente a Cassa Forense, né alle altre categorie professionali dotate di Casse Previdenziali autonome, di fatto escludendoli – almeno allo stato – dalla fruizione di ammortizzatori sociali;

- che il succitato Decreto Legge, come già rilevato dagli Organi istituzionali forensi nazionali, non prevede, se non in maniera esigua, derivativa e residuale, alcuna forma di sostegno economico a tutela degli avvocati in una situazione che si protrarrà ben oltre il periodo dell'emergenza sanitaria e le cui ripercussioni negative sulla professione e sul reddito degli avvocati, sono destinate a perdurare a lungo, così determinando un'intollerabile discriminazione nei confronti degli avvocati e, in genere, di tutti i professionisti obbligatoriamente iscritti a Casse Previdenziali autonome;

- che la Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, pur avendo tra i propri scopi anche quello previsto dall'art. 2 comma 3 dello Statuto di «attuare (...) iniziativa preordinate alla sicurezza sociale degli Avvocati», vede fortemente limitata la propria capacità d'intervento da vincoli di legge che, da un lato impongono, sotto la vigilanza di ben tre Ministeri, l'obbligo di dimostrare la propria sostenibilità a 50 anni senza considerare i proventi del patrimonio e, dall'altro assoggettano ad un'iniqua doppia tassazione gli investimenti, i rendimenti e le prestazioni dell'Ente di Previdenza;

- che le azioni poste in essere nell'immediatezza da Cassa Forense (sospensione dei versamenti e degli adempimenti previdenziali fino al 30 settembre 2020; ampliamento, con oneri integralmente a carico dell'Ente, del piano sanitario stipulato con UniSalute s.p.a. con previsione di coperture per i colleghi affetti da COVID – 19; attivazione di convenzioni sanitarie per il consulto medico a distanza e l'accesso a prestazioni previdenziali), pur costituendo sicuramente un valido ausilio alla categoria, da sole rischiano di non essere particolarmente incisive, né risolutive, per la categoria che vede profilarsi un lungo periodo di probabile contrazione generalizzata dei propri introiti;

- che la necessità di effettuare nuovi interventi, nell'ambito regolamentare vigente, costituisce obiettivo primario nell'attività di tutti gli Organi di Cassa Forense (Comitato dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Giunta Esecutiva) i quali – sebbene operando con enormi difficoltà logistiche – stanno costantemente lavorando per ampliare il novero delle misure a favore della Categoria;

- che, tuttavia, interventi emergenziali, per quanto necessari ed urgenti, non potranno che essere deliberati tenendo in considerazione il mantenimento della sostenibilità del sistema previdenziale complessivo e la salvaguardia dell'autonomia e del patrimonio dell'Ente, unica forma di garanzia per il futuro di tutti i colleghi;

- che sarà possibile procedere ad una valutazione più consapevole circa le misure da adottare ed assumere le conseguenti decisioni quando il quadro della situazione e degli effetti pregiudizievoli subiti dagli avvocati italiani sarà meglio definito, ma già in questa fase, come, peraltro, risulta viene fatto, occorre porre in essere le condizioni per l'adozione delle future misure;

- che tutte le componenti dell'Avvocatura (Cassa Forense, Consiglio Nazionale Forense, Organismo Congressuale Forense, Ordini Territoriali e Associazioni Forensi), devono attivarsi unitariamente nel richiedere al Governo e al Parlamento un intervento diretto a sostegno dei professionisti in generale, e degli Avvocati in particolare, adottando strumenti idonei ad assicurare i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni e le liquidazioni dei Patrocini a Spese dello Stato, e modificando – anche in via transitoria – le normative vigenti, consentendo così all'Ente di Previdenza di utilizzare adeguata parte delle proprie risorse per fronteggiare la situazione economica connessa all'emergenza sanitaria in corso;

ESPRIME

il proprio apprezzamento per le decisioni assunte dalla Cassa Forense nella prima fase dell'emergenza,

RACCOMANDA

a Cassa Forense di assumere ulteriori iniziative urgenti a favore dei propri iscritti, utilizzando per intero lo stanziamento previsto a Bilancio per l'Erogazione dell'Assistenza, il Fondo speciale di intervento destinato alla copertura di catastrofi e calamità naturali e il Fondo Ordinario di riserva di cui all'art. 22 del Regolamento per l'Erogazione dell'Assistenza, nonché ogni altra risorsa disponibile per l'Assistenza nel rispetto della normativa statale e regolamentare vigente;

a Cassa Forense, nel rispetto dei parametri di sostenibilità cui è assoggettata in base alla normativa vigente, di valutare la possibilità di esonerare e/o sospendere il pagamento dei contributi previdenziali – con il mantenimento della relativa anzianità – quantomeno per l'anno 2020, nonché di assumere ogni altra iniziativa ritenuta idonea a sostenere i redditi dell'Avvocatura;

a Cassa Forense, agli Organi e alle Rappresentanze istituzionali nazionali dell'Avvocatura, e in particolare al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense nonché alle Associazioni Forensi, di continuare a porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché, a livello legislativo, venga eliminata ogni sperequazione nella concessione dei trattamenti economici a sostegno dei professionisti, indipendentemente dall'Ente Previdenziale cui gli stessi sono iscritti, e siano comunque adottate idonee misure di sostegno economico per gli avvocati, anche attraverso la stipula di accordi e/o convenzioni tra lo Stato e la Cassa Forense;

a Cassa Forense, agli Organi e alle Rappresentanze istituzionali nazionali dell'Avvocatura, e in particolare al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense nonché alle Associazioni Forensi di attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché venga assicurato il tempestivo pagamento a favore dei professionisti – e in particolare degli Avvocati – dei compensi da questi maturati verso le Pubbliche Amministrazioni, nonché la tempestiva liquidazione dei Patrocini a Spese dello Stato;

a Cassa Forense, agli Organi e alle Rappresentanze istituzionali nazionali dell'Avvocatura, e in particolare al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense nonché alle Associazioni Forensi di attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché venga modificata – anche in via transitoria – la normativa che impone alle Casse di Previdenza dei Professionisti l'obbligo di assicurare la propria sostenibilità per 50 anni e venga definitivamente abrogata, o comunque ridotta la misura delle relative aliquote, l'iniqua doppia tassazione attualmente gravante sugli investimenti, sui rendimenti e sulle prestazioni delle Casse di Previdenza autonome.

La presente delibera è stata adottata a maggioranza con astensione del Consigliere Carlo Poli, alle ore 11,55

Il Presidente





CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 27 MARZO 2020

DELIBERA n. 6

Misure urgenti per la liquidazione ed il pagamento dei compensi spettanti ai difensori dei clienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ai difensori d'ufficio degli irreperibili

Il Consiglio, su relazione della Consigliera Avv. Giuseppina Abbate, preso atto della situazione emergenziale derivata dalla pandemia di coronavirus;

– Visti i D.L. n. 6/2020 e n. 18/2020 con i quali il Governo ha adottato misure restrittive per tutte le attività e per la circolazione delle persone, stabilendo il rinvio di tutte le udienze e la sospensione di tutti i termini processuali, salvo quelli indicati come urgenti ed indifferibili, fino al 15 aprile 2020;

– Tenuto conto che la pandemia sta comportando gravissime ripercussioni economiche per tutti gli avvocati i quali, ad oggi, sono stati esclusi da ogni misura di sostegno da parte dello Stato

– Rilevato che al fine di consentire alla classe forense di fronteggiare, seppure parzialmente, le prime grandi difficoltà derivanti dalla grave situazione di emergenza che si è profilata, è necessario provvedere con urgenza e sollecitudine all'emissione dei decreti di liquidazione dei compensi dovuti per l'attività espletata in favore dei clienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sia nei procedimenti penali che in quelli civili, nonché per quella svolta dai difensori d'ufficio a favore dei clienti irreperibili e di coloro i quali, tentata la procedura esecutiva per il recupero, sono risultati irreperibili e/o non solvibili;

– Tenuto conto che è necessario che gli Uffici Giudiziari diano, con urgenza, impulso immediato alle istanze di liquidazione ed ai pagamenti delle fatture emesse e che adottino tutti i provvedimenti necessari (se del caso implementando gli uffici preposti alle notifiche dei decreti in modo da garantire nel più breve tempo possibile il conseguimento della irrevocabilità dei provvedimenti di liquidazione nonché quelli che si occupano della registrazione e dei pagamenti) per dare massima priorità alla liquidazione dei compensi ed all'attività preposta alla fatturazione ed al pagamento degli importi liquidati e delle fatture già emesse;

– Considerato che gli Uffici Giudiziari di Firenze hanno sempre manifestato attenzione riguardo alle procedure di liquidazione in questione, come dimostrato anche dal fatto che la Presidente del Tribunale di Firenze, con sua nota del 23.03.2020, ha comunicato che una parte dei progetti di smart working sono destinati alle attività connesse agli ordini di pagamento dei compensi per i patrocini a spese dello Stato:

- Tenuto, altresì, conto che è necessario che tutti gli Uffici Giudiziari adottino misure urgenti ed indifferibili affinché sia data priorità ai pagamenti dei compensi dei difensori stante l'assoluta necessità ed urgenza di garantire agli studi legali la continuità in un momento così difficile;
- Auspicando e confidando, quindi, che i Presidenti degli Uffici Giudiziari, i singoli Magistrati ed i Funzionari preposti all'espletamento dell'attività di liquidazione e perfezionamento dei decreti nonché al pagamento delle fatture, siano compatti ed uniti con tutta l'avvocatura, manifestando solidarietà per i professionisti che non hanno proventi certi e/o stipendi sui quali poter contare, così garantendo l'esercizio del diritto costituzionale di difesa che viene assicurato in primo luogo attraverso la tutela dei diritti degli avvocati;
- Preso atto, inoltre, della richiesta già avanzata dall'Unione Camere Penali Italiane, cui si aderisce;

DELIBERA

di raccomandare alla Presidente della Corte d'Appello di Firenze, alla Presidente del Tribunale di Firenze, al Presidente del Tribunale per i Minorenni e al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di adottare misure urgenti atte a fronteggiare la crisi dell'avvocatura, invitando tutti i Magistrati degli Uffici, ivi compresi i Giudici degli Uffici del Giudice di Pace di Firenze e di Empoli, affinché promuovano con cortese urgenza e sollecitudine ed in via preferenziale la liquidazione dei compensi di tutte le istanze depositate e depositande, nonché il pagamento delle fatture già emesse, se del caso implementando gli uffici che risultano carenti nell'organico, invitando, a loro volta, tutti i funzionari preposti a provvedere, con cortese sollecitudine, ad accelerare il procedimento di irrevocabilità dei decreti, compiendo ogni attività necessaria a tal fine, fino al pagamento delle fatture e ad evadere i pagamenti nel più breve tempo possibile.

Il Consiglio dispone che la presente delibera sia trasmessa anche al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze affinché i fondi destinati al pagamento dei compensi dei difensori sia per patrocinii a spese dello Stato che per le difese d'ufficio siano trasmessi con sollecitudine agli uffici territoriali

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 12,00.

Il Presidente





CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 27 MARZO 2020

DELIBERA n. 7

Accordo Quadro concernente la possibilità di richiedere la Cassa Integrazione in Deroga per tutti i datori di lavoro del settore privato inclusi gli sudi professionali

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

- preso atto dell'Accordo Quadro, allegato alla presente delibera, stipulato in data 23 Marzo 2020 tra Regione Toscana e Confprofessioni Toscana, avente ad oggetto la possibilità per tutti i datori di lavoro del settore privato, inclusi gli studi professionali, di richiedere la Cassa Integrazione in Deroga (di seguito CIGD), per il quale Accordo Quadro il Consiglio manifesta il proprio apprezzamento nei confronti delle parti firmatarie dello stesso;
- rilevato, peraltro che l'attuazione del suindicato Accordo Quadro richiede (i) l'emanazione di uno o più decreti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per la ripartizione dei fondi tra le Regioni e le Province Autonome, in modo da incrementare l'importo di Euro 60.000.000,00.=. che risulterebbe essere già stato stanziato dalla Regione Toscana, (ii) l'emanazione da parte dell'INPS di una circolare che detti le istruzioni per le domande Cigd e definisca i relativi codici e (iii) la creazione del portale della Regione che riceva la presentazione delle domande;
- ritenuto che, per far fronte alla situazione di grave crisi che professionali l'attuale situazione emergenziale derivata dalla pandemia di coronavirus sta causando e continuerà a causare agli studi professionali, tra cui quelli degli avvocati, con inevitabili ripercussioni negativi anche sui lavoratori addetti agli stessi, è necessario che siano al più presto poste in essere le condizioni normative e organizzative per dare immediata attuazione concreta a quanto stabilito nel suindicato Accordo Quadro;

DELIBERA

di invitare la competenti Pubbliche Autorità - e cioè Governo Centrale e per esso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze, Regione Toscana e INPS - ciascuna per quanto di sua competenza, ad adottare con estrema urgenza i necessari provvedimenti normativi e organizzativi per dare al più presto concreta attuazione all'Accordo Quadro di cui in premessa.

Il Consiglio dispone che la presente delibera sia trasmessa anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Regione Toscana e all'INPS affinché sia provveduto con sollecitudine a quanto sopra indicato.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 12,00.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 27 MARZO 2020

DELIBERA n. 8

SOLIDARIETA' DIGITALE – BANCA DATI ONE LEGALE FULL

Il Consiglio, su relazione dell'Avv. Giuseppina Abbate in merito all'iniziativa di solidarietà espressa dalla Wolters Kluwer, Agenzia di Firenze, a favore di tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Firenze

PREMESSO

- Che detta Agenzia, visto il momento di grande difficoltà che tutti stiamo vivendo, attesa l'impossibilità per gli avvocati di recarsi presso la Biblioteca dell'Ordine per la consultazione delle Banche Dati, ha comunicato la disponibilità, a titolo di solidarietà e senza alcun impegno né attuale né futuro, di concedere a tutti coloro che ne faranno richiesta, per la durata di giorni 30 a decorrere dall'attivazione, l'accesso alla Banca Dati ONE Legale Full;
- Che il Consiglio ritiene opportuno accettare l'offerta di “solidarietà digitale” che la Wolters Kluwer Agenzia di Firenze ha inteso offrire a tutto il Foro;

DELIBERA

di dare mandato alla segreteria di comunicare a tutti gli iscritti dandone, altresì, notizia sul sito, che la Wolters Kluwer Agenzia di Firenze offre a tutti gli avvocati del Foro di Firenze la possibilità di utilizzare, per la durata di giorni 30 dall'attivazione, la Banca Dati One Legale Full a titolo gratuito e di solidarietà ed informa che l'accesso alla Banca Dati dovrà essere richiesto mediante comunicazione a mezzo mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

d.parisi@wolterskluwerfirenze.it
s.mazzanti@wolterskluwerfirenze.it
s.romano@wolterskluwerfirenze.it
m.dalessandro@agenziawkigiuridica.it

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 12,12.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 27 MARZO 2020

DELIBERA n. 9

DELEGHE DI RAPPRESENTANZA

Il Consiglio, preso atto delle misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria (e militare)

PREMESSO

- che l'art. 83, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede espressamente che, al fine di contenere gli effetti dell'attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari adottino misure organizzative, sentiti tra gli altri anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- che tali misure riguardano anche specificamente la trattazione degli affari giudiziari per consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie via via fornite dal Ministero della Salute d'intesa con la Regione;
- che peraltro l'art. 2, comma 2, lett. f), del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, prevede lo svolgimento delle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e delle parti medesime, mediante collegamento da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia;
- che inoltre che l'art. 2, comma 7, del citato Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, prevede, a partire dal giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, sia assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale del Ministero della Giustizia;
- che i capi degli uffici giudiziari del Distretto e segnatamente l'Ill.mo Signor Presidente della Corte d'Appello di Firenze, l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Firenze, l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale dei Minori di Firenze, l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Sorveglianza, hanno avviato opportune consultazioni con l'Avvocatura al fine di individuare prassi condivise, ritenute efficaci per lo svolgimento delle udienze che dovranno celebrarsi in via d'urgenza, come da decretazione sopra richiamata ed anche per quelle da celebrarsi con modalità da remoto

DELIBERA

di affidare al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, legale rappresentante dell'Istituzione forense fiorentina, la delega per le consultazioni con i capi degli uffici giudiziari riguardanti le questioni di natura civile e di affidare analoga delega al Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine per le questioni di natura penale.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 12,15.

Il Presidente
[Firma]



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 27 MARZO 2020

DELIBERA n. 10

ART. 43 LP - CORSI OBBLIGATORI PER I PRATICANTI RICHIESTA - DIFFERIMENTO

Il Consiglio
su relazione del Presidente

osservato che

- ai sensi dell'art. 10 DM 9.2.2018 n. 17 come modificato dal DM 5.11.2018 n. 133, per gli iscritti al Registro Praticanti Avvocati a far data dal 31 marzo 2020 sarà obbligatoria, ai fini del conseguimento del certificato di compiuto tirocinio, la frequenza dei corsi di formazione previsti dall'art. 43 della legge 247/2012;
- l'Ordine degli Avvocati di Firenze, tramite la propria Fondazione per la Formazione Forense, ha da tempo istituito, ai sensi dell'art. 29 LP, una Scuola Forense che, dal semestre decorrente dal mese di settembre 2018 ha organizzato – anche con la collaborazione di tre Associazioni Forensi - i corsi di formazione previsti dalla norma per complessive 180 ore facoltativi e gratuiti per i propri praticanti suddividendoli in tre moduli semestrali;
- i corsi sono stati tenuti in salette messe a disposizione dal Consiglio dell'Ordine;
- la Scuola Forense che aveva tenuto i suddetti corsi ancorché non obbligatori al fine di testarne l'organizzazione non è, al momento, per motivi organizzativi, in grado di adottare in pochissimi giorni, per i suddetti corsi, la modalità di formazione a distanza come peraltro auspicato dal CNF con la delibera del 20.3.2020 in conseguenza della grave situazione sanitaria attualmente in corso;
- lo stesso problema della formazione a distanza si presume possano avere la maggior parte, se non la totalità, degli Ordini Forensi italiani;

ritenuto che

- le norme emanate in relazione all'emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese ed i divieti di assembramenti, impediscono la effettiva e serena partecipazione dei praticanti ai relativi corsi se non organizzati con le modalità di formazione a distanza (FAD);

considerato che

- la Delibera 31.1.2020 del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario, fino alla data del 31.7.2020;
- si reputa necessario consentire ai singoli Ordini di poter organizzare, direttamente o tramite le rispettive Scuole, la partecipazione dei praticanti ai corsi tramite FAD;
- appare quindi opportuno disporre un differimento, quantomeno fino al 30 settembre 2020, dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà di tali corsi per consentire agli Ordini di organizzarsi per la FAD, auspicando, sul punto, anche un intervento del CNF;

DELIBERA

di invitare il Consiglio Nazionale Forense a richiedere al Ministro della Giustizia di volere, con proprio decreto, differire al 30 settembre 2020, per le motivazioni espresse nella parte motiva, l'entrata in vigore del DM 9.2.2018 n. 17 in relazione all'obbligatorietà dei corsi di formazione previsti dall'art. 43 della legge professionale.

Si pubblichi la presente delibera sul sito internet dell'Ordine e se ne dia immediata comunicazione al CNF, all'OCF ed agli Ordini Forensi d'Italia.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 12,22.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 27 MARZO 2020

DELIBERA n. 11

MODALITA' PER SVOLGIMENTO UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DA ADOTTARE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il Consiglio,

PREMESSO

- che a seguito del verificarsi in Italia di un'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha emanato norme aventi forza di legge dichiaratamente volte a fronteggiare la suddetta emergenza;
- che fra tali norme rientra l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 che, al comma 1 testualmente dispone che *"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020."* e, al comma 3 lett a, esclude dalla sospensione, fra gli altri, *"tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile"*;
- che sempre l'art. 83 D.L. citato, al comma 6, testualmente dispone: *"Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti."*;
- che il successivo comma 7 dell'art. 83 D.L. citato testualmente prevede che: *"Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: (omissis) d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; (omissis) h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"*;
- che, con proprio decreto n. 37 del 17.03.2020, il Presidente del Tribunale di Firenze ha disposto che: *"Sia nei procedimenti civili che in quelli penali che in virtù delle disposizioni sopra riassunte*

devono celebrarsi nel periodo 9 marzo-15 aprile 2020 le udienze saranno preferibilmente tenute, ove tecnicamente possibile e senza alcuna compromissione dei diritti di difesa previsti dalla legge, in videoconferenza o con modalità telematica da remoto”;

- che con propria ordinanza del 24.03.2020 il Dottor Roberto Monteverde, Giudice Istruttore in causa civile devoluta alla competenza del Tribunale di Firenze Sezione Imprese, dopo aver stabilito che la causa (per la quale avrebbe dovuto tenersi udienza di precisazione delle conclusioni in data 24.03.2020) rientrasse fra quelle non soggette a sospensione, ha disposto che anziché tenersi l’udienza del 24.03.2020 con modalità da remoto, la stessa non si dovesse svolgere per niente, considerando come conclusioni delle parti, quelle da queste avanzate nelle memorie ex art. 183 comma 6, C.p.c. ed assegnando quindi alle parti i termini per il deposito delle sole memorie conclusionali e repliche conclusionali;

- che un siffatto provvedimento non pare a questo Consiglio dell’Ordine rispettoso del dettato normativo scaturente dalle norme di legge e dal decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Firenze sopra menzionati, i quali non autorizzano (né tanto meno impongono) l’abolizione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, limitandosi invece a regolarne lo svolgimento senza la contestuale presenza fisica del giudice e delle parti;

- che suscita preoccupazione ai fini della validità dell’emanando provvedimento decisorio una prassi applicativa quale quella adottata dal Dott. Monteverde anche tenuto conto che il decreto presidenziale sopra citato espressamente dispone che l’udienza debba svolgersi *“senza alcuna compromissione dei diritti di difesa previsti dalla legge”* ;

- che, pertanto, si rende necessario richiedere alla Presidente del Tribunale di Firenze di chiarire il portato del proprio decreto n. 37/2020 che, a parere di questo Consiglio dell’Ordine non autorizza né impone il mancato svolgimento di un’udienza normativamente prevista dal codice di procedura civile, ma solo dispone che la stessa venga tenuta con modalità alternativa alla contestuale presenza fisica di giudice, difensori e parti;

- che si concorda sul fatto che tale finalità potrebbe agevolmente essere perseguita anche tramite il deposito telematico da parte dei difensori di conclusioni scritte ed eventuali osservazioni in merito a quelle precisate dalle controparti entro l’orario dell’udienza (o eventualmente entro precedente orario indicato preventivamente dal giudice), con la precisazione da parte del giudice che il mancato invio delle conclusioni scritte non costituisce mancata comparizione all’udienza e che in tal caso verranno considerate precisate quelle svolte nei precedenti atti difensivi e che qualora le parti abbiano deciso di non comparire in udienza (con la conseguenziale disposizione di ordinanza ex art. 309 C.p.c.) le stesse avranno l’onere di comunicarlo preventivamente tramite deposito telematico entro la data e l’ora della stessa;

- che non si ritiene, peraltro, possibile non svolgere, se pur con le suindicate modalità, l’udienza per la precisazione delle conclusioni o, comunque, altra udienza normativamente prevista dal Codice di Procedura Civile;

- che si ritiene opportuno inviare per conoscenza la richiesta di chiarimenti anche al Presidente della Sezione Imprese del Tribunale di Firenze e al Dott. Roberto Monteverde

quanto sopra premesso, questo Consiglio

DELIBERA

di inviare alla Presidente del Tribunale di Firenze e, per conoscenza, al Presidente della Sezione Imprese del Tribunale di Firenze e al Dott. Roberto Monteverde, una richiesta di chiarimenti in merito a quanto dalla stessa disposto con proprio decreto n. 37/2020 con le parole *“Sia nei procedimenti civili che in quelli penali che in virtù delle disposizioni sopra riassunte devono*

celebrarsi nel periodo 9 marzo - 15 aprile 2020 le udienze saranno preferibilmente tenute, ove tecnicamente possibile e senza alcuna compromissione dei diritti di difesa previsti dalla legge, in videoconferenza o con modalità telematica da remoto” in particolare richiedendo se con tali espressioni abbia inteso autorizzare o imporre il mancato svolgimento di un’udienza ovvero, come ritiene questo Consiglio, abbia inteso prevedere che l’udienza debba comunque essere svolta se pur con modalità atte ad evitare la contestuale presenza fisica di giudice difensori e parti, anche utilizzando le modalità sopra menzionate nella premessa.

La presente delibera è stata adottata con l’astensione del Presidente e all’unanimità degli altri presenti alle ore 12,30.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. O. G. M.', written below the printed name of the President.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 27 MARZO 2020

DELIBERA n. 12

RINVIO CERIMONIA IMPEGNO SOLENNE

Il Consiglio, su relazione e proposta del Presidente,

preso atto del perdura dell'emergenza sanitaria in atto nel Paese a seguito del Covid-19;

ritenuto necessario adeguare l'attività istituzionale alle direttive normative adottate per la tutela della salute e per contrastare il diffondersi dell'epidemia

DELIBERA

di rinviare la cerimonia dell'impegno solenne già fissata per il giorno 2 aprile 2020 a nuova data da destinarsi.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 12,40.

Il Presidente